

Revisori, roulette a doppio filo

MARIA CARLA MANCA PRESIDENTE ANCREL SEZIONE PROVINCIALE ORISTANO

La Regione Sardegna-assessorato enti locali con determinazione n. 566 del 17 marzo 2016, ha approvato l'elenco definitivo pubblico per la formazione regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36 -deliberazione della giunta regionale n.14/35 del 23 marzo 2016. Hanno presentato domanda di iscrizione 682 professionisti provenienti anche da altre regioni, di cui 663 risultati idonei e 19 esclusi per mancanza di requisiti.

Requisito generale era l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: due anni per i comuni di fascia 1 con popolazione fino a 15 mila abitanti e tre per i comuni di fascia 2 con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Nei requisiti, dieci crediti formativi acquisiti nel periodo 2013-2016, senza alcuna distinzione per le due fasce; iscrizione alla fascia due, con il distinguo sul numero degli incarichi, almeno due di revisione dei conti presso enti locali di qualsiasi dimensione demografica per la durata di tre anni ciascuna. La procedura di modalità di nomina Attualmente gli enti locali, stanno procedendo alle nomine dei revisori, e nel rispetto di quanto legiferato all' art. 3 dell' allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016, la situazione è la seguente: - l' organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l' organo assembleare per gli altri enti; - l' indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall' organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso collegiale, l' organo che effettua l' indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ed in caso di parità di voti è designato il revisore più giovane; - l' organo abilitato ad effettuare l' estrazione pubblica è il consiglio comunale o l' organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad



estrazione fino al rispetto delle quote di genere, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere. Si prevede che il presidente del collegio sia scelto dal consiglio comunale con separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati estratti. Le delibere comunali-Gli step procedurali Il sindaco, illustra la proposta inerente la deliberazione e fa presente le modalità di nomina del revisore dei conti, con evidenza di tutti gli step e propedeuticità del procedimento con nomina degli scrutatori. Prima fase - votazione a scrutinio segreto per l' indicazione della rosa di tre o cinque nomi (in caso di collegio) individuati dall' elenco regionale, dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome tra gli iscritti (fascia 1 o 2 a seconda della dimensione dell' ente e requisiti del professionista). Saranno designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Seconda fase - estrazione pubblica dalla rosa dei tre o cinque nomi (in caso di collegio) votata dal consiglio; Terza fase - proclamazione del revisore. Il sindaco nomina gli scrutatori e dichiara aperta le operazioni di voto. Invita gli scrutatori a procedere con la distribuzione delle schede a tutti i consiglieri comunali. Subito dopo le schede votate vengono raccolte in un' urna e si procede alle operazioni di scrutinio delle stesse, con l' assistenza continua degli scrutatori nominati dal sindaco. Si dà lettura dei risultati e i più votati sono designati all' estrazione pubblica. Il nome di ciascun revisore designato viene trascritto su un foglio, che viene ripiegato, in modo da garantire la riservatezza del nome trascritto. Quindi i tre fogli, uguali, contenenti ciascuno il nome di un revisore dei conti designato, vengono inseriti nell' urna. Si invita uno scrutatore a effettuare l' estrazione, e si proclama il revisore. Roulette a doppio filo L' elenco dei revisori della regione Sardegna, pur essendo suddiviso in due fasce, sia per dimensione di enti che per requisiti del revisore, è una «roulette», sia per l' individuazione del revisore dall' elenco senza alcun criterio che possa effettivamente indicarne la scelta da parte del consigliere comunale, che per il successivo step di estrazione. È doveroso sottolineare che la prima fascia identifica principalmente i professionisti senza esperienza, ma nel contempo la forbice dei comuni fino a 15 mila abitanti comprende gran parte degli enti sardi, e un gran numero di revisori risultano iscritti nella prima fascia. La professionalità talvolta non è più elemento portante e motivato di scelta; i giovani dovrebbero essere scelti in un collegio al fine di essere supportati dai colleghi più esperti per diventare dei bravi revisori; la formazione dovrebbe essere capillare e conseguita anche all' interno degli enti con protocolli d' intesa con le associazioni, gli ordini e la regione autonoma della Sardegna, al fine di costruire un modello di revisione per gli enti locali coerente con la scelta o individuazione del revisore da parte del consiglio comunale che ne valorizzi il capitale identitario. L' Ancrel ha sempre supportato il processo di formazione in enti locali, con la giusta vision che il turnover venga recepito ed attuato negli enti al fine di migliorarne la funzione e l' attenzione alla spesa pubblica. I dottori **commercialisti** non revisori, ma con specifiche competenze dimostrate negli enti pubblici dovrebbero essere iscritti nell' elenco nel rispetto dell' articolo 234 del Testo unico degli enti locali.